



CSA SERVICE SRL  
Via Brusade, 81 - 30027 San Donà di Piave (Ve)  
Tel. 0421 592411 - Fax 0421 592417 - E-mail segreteria.sandona@articom.it  
Via Einaudi, 62 - 30174 Venezia-Mestre  
Tel. 041 961624/954958 – Fax 041 5055188 E-mail segreteria.mestre@articom.it

## **PUBBLICAZIONI DELLE SOMME RICEVUTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL'ANNO 2018**

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo ricordarVi la scadenza del **28 febbraio 2019** relativa alla pubblicazione sul sito internet o sui portali digitali (ad es. Facebook) di tutte le somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione durante l'anno 2018, qualora l'ammontare complessivo superi i 10.000,00 Euro.

Ricordiamo che dovranno essere pubblicati:

- **Sovvenzioni, Contributi** (compresi i contributi “corrispettivi”), **Incarichi retribuiti** (es: fatture emesse), **Vantaggi economici di qualunque genere** e le **Somme ricevute dal 5x1000**.
- **Risorse strumentali** (es: beni concessi in comodato, in base al valore attribuito dall'ente concedente).

L'obbligo di pubblicazione scatta al superamento di Euro 10.000,00 totali, ricevuti durante il 2018. Il criterio da utilizzare sarà dunque quello di cassa, contando solo le somme incassate dal 01.01.2018 al 31.12.2018.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

San Donà di Piave, 21.02.2019

Csa Service Srl

## **PUBBLICAZIONE DELLE SOMME RICEVUTE NEL 2018 DALLA P.A.** (Scadenza per la pubblicazione 28 febbraio 2018)

L'obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici era stato disposto dalla **Legge 124 del 2017 (ai commi da 125 a 129)** la quale, in un'ottica di maggiore trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, aveva introdotto il nuovo obbligo al fine di permettere alle Amministrazioni un maggiore controllo sulle modalità di utilizzo dei contributi erogati agli enti.

Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto con la Circolare n.2 del 11.02.2019, fornendo ulteriori chiarimenti e indicazioni operative per adempiere a tale obbligo.

### **1) SOGGETTI OBBLIGATI**

Sono obbligate ad adempiere all'obbligo di pubblicità:

- Associazioni
- Fondazioni
- ONLUS
- In generale tutti gli Enti del Terzo Settore (ad es: ODV, APS, Imprese sociali, Coop. Sociali, ecc.)

sia organizzate sottoforma di Associazione che in forma di Impresa.

### **2) OGGETTO DELL'OBBLIGO**

L'obbligo di pubblicazione riguarda tutti i rapporti economici instaurati con le pubbliche amministrazioni, se in totale superano il **limite di Euro 10.000,00**.

Costituiscono oggetto di pubblicazione:

- **Contributi pubblici**
- **Contributi pubblici a natura di "corrispettivo"** (per cessione di beni e prestazioni di servizi)
- **Sovvenzioni**
- **Incarichi retribuiti**
- **Vantaggi economici di qualunque genere**
- **Somme ricevute dal 5x1000**

**L'obbligo non investe solamente le somme in denaro ricevute ma si estende anche alle risorse strumentali** (ad esempio: un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione. In questo caso dovrà essere indicato il valore del bene dichiarato dall'ente pubblico che lo ha attribuito)

**Per quanto riguarda il limite dei 10.000,00 Euro, esso va inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.**

**ESEMPIO:** se un'associazione ha ricevuto durante l'anno quattro erogazioni da 9.000 euro ciascuna (da quattro differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è abbondantemente superato e scatta quindi l'obbligo di pubblicazione di tali somme.

### 3) CRITERIO DI CASSA

criterio di cassa: dovranno essere considerate le somme effettivamente incassate dall'ente nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre 2018).

Non dovranno essere considerate le somme impegnate dall'Ente pubblico ma non ancora incassate.

### 4) INFORMAZIONI DA RIPORTARE

Il documento ministeriale individua le specifiche informazioni da pubblicare, in modo schematico e comprensibile per il pubblico.

Gli elementi che dovranno essere riportati sono:

1. **Denominazione e Codice Fiscale del soggetto ricevente** (Associazione)
2. **Denominazione del soggetto erogante** (Pubblica Amministrazione)
3. **Ammontare somma incassata** (per ogni singolo rapporto)
4. **Data di incasso**
5. **Causale** (la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate).

ESEMPIO:

Denominazione Associazione: \_\_\_\_\_ - C.F. Associazione: \_\_\_\_\_

Denominazione PA: \_\_\_\_\_ - C.F. PA: \_\_\_\_\_

Contributo di Euro: \_\_\_\_\_

Data incasso: \_\_\_\_\_

Causale: (Corrispettivo per Realizzazione evento / Corrispettivo per servizio erogato / Progetto specifico presentato)

### 5) MODALITA' DI PUBBLICAZIONE

Le **Associazioni** e gli altri **Enti** possono assolvere all'obbligo di pubblicazione, riportando le informazioni richieste **sul proprio sito internet** o sul sito internet della rete associativa a cui l'Associazione o l'Ente aderisce (ad es. Arci, Acli, ecc.).

In alternativa, in assenza di sito internet, le informazioni potranno essere riportate sulla **pagina Facebook** dell'Associazione/Ente

Le **Imprese** (ricomprese le **Cooperative Sociali**) possono assolvere all'obbligo di pubblicazione riportando le informazioni all'interno della **nota integrativa al bilancio** di esercizio.

### 6) TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE

I soggetti obbligati devono pubblicare **entro il 28 febbraio 2019** (successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno) i contributi, le sovvenzioni, le somme ricevute a qualsiasi titolo e gli incarichi retribuiti, ricevuti nel corso dell'anno precedente **da parte delle pubbliche amministrazioni** e anche da parte di **società partecipate da pubbliche amministrazioni**.

## 7) CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIMENTO

Riguardo alle **conseguenze nel caso di mancato adempimento** di tale obbligo, la legge sembrerebbe porre come sanzione **la restituzione ai soggetti eroganti delle somme versate** entro 3 mesi dalla data del 28 febbraio.

Il Ministero dello Sviluppo Economico prima e il Consiglio di Stato poi arrivano però ad una diversa conclusione:

- **La sanzione della restituzione delle somme non potrà essere applicata alle associazioni, alle Onlus e alle Fondazioni** in quanto tali enti perseguono finalità non lucrativa.
- **La sanzione potrà essere applicata solamente alle Imprese** (nella cui nozione rientrano anche le Cooperative sociali).